

Regione Lazio

Regolamenti Regionali

Regolamento regionale 21 luglio 2025, n. 14

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 2002, N. 1 (REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLA GIUNTA REGIONALE) E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

ha adottato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

e m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 21 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche)

1. Al comma 2 lettera b) dell'articolo 21 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo la parola: "numeri" è inserita la seguente: "01,".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 160 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 160 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il punto 11) della lettera c), è aggiunto il seguente:
"11bis) presiede le commissioni di gara e di concorso o ne fa parte in qualità di componente.";
 - b) dopo il punto 5) della lettera c bis), è aggiunto il seguente:
"5bis) presiede le commissioni di gara e di concorso o ne fa parte in qualità di componente.".

Art. 3

(Modifiche all'articolo 241 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 241 del r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole: "due modalità" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 299".

Art. 4

(Modifiche alla Sezione III bis del CAPO VII del Titolo VIII del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. La denominazione della Sezione III bis, del CAPO VII, del Titolo VIII del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

“Sezione III bis

Disciplina dei criteri di affidamento degli incarichi e degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni e attività tecniche in attuazione dell’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”.”.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 383 bis del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. L’articolo 383 bis del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“Art. 383 bis***Finalità***

1. La presente sezione, al fine di dare attuazione all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e successive modifiche, di seguito denominato anche “Codice”, disciplina, in conformità a quanto previsto dal PIAO in materia di anticorruzione e trasparenza:
 - a) i criteri per l’affidamento degli incarichi per lo svolgimento delle funzioni e attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture;
 - b) i criteri per la determinazione degli incentivi;
 - c) i criteri per la ripartizione e la liquidazione degli incentivi.”.

Art. 6

(Modifiche all’articolo 383 ter del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. L’articolo 383 ter del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“Art. 383 ter***Ambito oggettivo di applicazione***

1. Ai fini della presente sezione, per funzioni e attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture, si intendono le attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure previste nell’allegato I.10 del Codice.
2. La presente sezione si applica alle procedure di acquisizione di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC).

3. La presente sezione si applica allo svolgimento delle funzioni e attività previste nel comma 1 nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture espletate dalla Regione Lazio:
 - a) in affidamento diretto;
 - b) su delega di altre amministrazioni o enti;
 - c) in qualità di centrale di committenza o soggetto aggregatore;
 - d) nell'esercizio di funzioni commissariali.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 383 quater del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. L'articolo 383 quater del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“Art. 383 quater

Definizione dell'ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini della presente sezione si intende per:
 - a) “personale”: il personale dell'amministrazione regionale come definita alla lettera b), della dirigenza e del comparto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, di durata almeno pari alla durata dell'incarico conferito, ad eccezione del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione;
 - b) “amministrazione regionale”: la Giunta regionale e le Agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto.
2. La presente sezione si applica:
 - a) al personale dell'amministrazione regionale definito alla lettera a);
 - b) al personale in servizio presso l'amministrazione regionale in posizione di comando o distacco, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
 - c) al personale indicato alle lettere a) e b) nell'ambito di procedure di somma urgenza adottate ai sensi dell'articolo 140 del Codice;
 - d) al personale impegnato nelle procedure di acquisizione di servizi e forniture previste nell'articolo 383 ter comma 3 lettera b), previa stipula di apposita convenzione o accordo tra l'amministrazione regionale e altra amministrazione o ente delegante;
 - e) al personale impegnato nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture previste nell'articolo 383 ter, comma 3 lettere c) e d).”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 383 quinquies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. L'articolo 383 quinquies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“Art. 383 quinquies

Affidamento degli incarichi

1. Le funzioni e le attività della presente sezione sono svolte dal personale indicato all'articolo 383 quater, organizzato in gruppi di lavoro e incaricato con apposito provvedimento adottato dal direttore regionale competente, previa verifica del possesso della qualificazione ed

- esperienza professionale richieste per lo svolgimento dell'incarico e delle attività, e dell'assenza di cause di incompatibilità o di situazioni di conflitto di interessi.
2. Il provvedimento di incarico deve contenere i seguenti elementi:
 - a) oggetto e importo a base della procedura;
 - b) entità complessiva degli stanziamenti previsti per la procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio dell'amministrazione regionale;
 - c) attività che ogni singolo componente il gruppo di lavoro deve svolgere e le corrispondenti quote dello stanziamento da corrispondere, in ogni caso da verificare al termine della prestazione resa;
 - d) ripartizione orizzontale degli stanziamenti in relazione alle attività oggetto di affidamento, nei termini previsti nell'articolo 383 septies, tenuto conto della complessità dell'intervento, delle responsabilità connesse al ruolo e dell'impegno richiesto;
 - e) quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale come definito all'articolo 383 quater, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, che incrementano la quota dello stanziamento prevista all'articolo 383 sexies;
 - f) avvenuto rispetto del principio di rotazione nel caso del conferimento di incarichi simili, laddove sia possibile in relazione al numero delle unità di personale della struttura che svolge la procedura;
 - g) assenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e successive modifiche, e dal codice di comportamento del personale della Giunta regionale adottato con la deliberazione di Giunta regionale 21 gennaio 2014, n. 33 "Adozione del codice di comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali";
 - h) assenso del direttore della direzione regionale presso la quale il personale presta servizio, nel caso in cui l'incarico sia conferito al personale assegnato a una direzione regionale diversa da quella che conferisce l'incarico;
 - i) i termini per la conclusione della procedura di affidamento e dell'attività oggetto di incarico
 3. Con provvedimento motivato adottato con le stesse modalità di quello con il quale si è proceduto all'affidamento degli incarichi, i termini indicati alla lettera i) del comma 2 possono essere prorogati prima della scadenza per una sola volta e per un periodo di tempo determinato, tenuto conto della natura dell'attività oggetto di incarico.
 4. L'affidamento degli incarichi può essere modificato o revocato con provvedimento motivato in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, previo accertamento da parte del dirigente preposto delle attività effettivamente svolte e tenuto conto della causa di modifica o di revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo maturato.

Art. 9

(Inserimento degli articoli da 383 quinquies 1 a 383 quinquies 4 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

Dopo l'articolo 383 quinquies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono inseriti i seguenti:

“Art. 383 quinquies 1

Incarichi svolti da personale di altre amministrazioni o enti per la Regione Lazio o da personale regionale per altre amministrazioni.

1. Nel caso in cui tra il personale previsto nell'articolo 383 quater non siano presenti le professionalità necessarie, gli incarichi di cui all'articolo 383 quinquies possono essere conferiti al personale di altre amministrazioni o enti e regolati da apposita convenzione o accordo. In tal caso i compensi incentivanti relativi alle funzioni svolte sono trasferiti dalla Regione Lazio all'amministrazione o ente di appartenenza dell'incaricato.
2. Nel caso in cui il personale regionale svolga le attività previste nell'articolo 383 ter per altre amministrazioni sulla base di apposita convenzione o accordo, i compensi incentivanti, eccetto che per il collaudo tecnico-amministrativo e per quello statico, sono trasferiti dall'amministrazione beneficiaria della prestazione alla Regione Lazio, al fine del pagamento del personale indicato all'articolo 383 quater per le attività svolte.
3. I collaudatori appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo svolta per un'amministrazione o ente da dipendenti di altra amministrazione o ente è determinato ai sensi della normativa applicabile alle Stazioni Appaltanti e nel rispetto delle disposizioni previste nell'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.” e successive modifiche.
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni previste nell'articolo 383 ter della presente disciplina trovano copertura negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della amministrazione o ente in favore del quale la prestazione è resa.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti previsti nell'articolo 383 sexies, comma 4.

Art. 383 quinquies 2

Adesione a procedure svolte da centrali di committenza o soggetti aggregatori

1. Quando la Regione Lazio aderisce a uno strumento di acquisto o di negoziazione predisposto da una centrale di committenza o soggetto aggregatore, così come definito dall'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e successive modifiche, a queste ultime può destinare la quota parte dell'incentivo nella misura massima di un quarto (venticinque per cento) delle risorse finanziarie previste nell'articolo 45, comma 2 del Codice.
2. Nel caso di adesione alla centrale di committenza o di adesione a convenzioni, accordi quadro o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla stessa centrale di committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, le risorse per la corresponsione degli incentivi al personale della centrale di committenza, come indicate al comma 1, sono individuate da parte della Regione Lazio negli stanziamenti di ogni singola procedura o

- appalto specifico o contratto attuativo affidato per mezzo della convenzione o accordo quadro o altro strumento.
3. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, nei limiti individuati al comma 1 del presente articolo, è destinata alle finalità e con i limiti indicati dall'articolo 45 del Codice, commi 3, 6 e 7.
 4. Per quanto attiene alla fase di esecuzione a seguito di adesione a convenzioni, accordi quadro o differenti strumenti centralizzati di acquisto, al personale regionale che si occupa di tale fase gli incentivi sono corrisposti con le modalità e secondo i criteri indicati dall'articolo 383 septies.

Art. 383 quinquies 3

Attività di committenza delegata o ausiliaria

1. Nei casi in cui la Regione Lazio, in qualità di centrale di committenza qualificata o soggetto aggregatore, svolga, per conto oppure a sostegno di altre amministrazioni o enti, attività di committenza delegata o ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di singole fasi di essa, compresa la gestione del finanziamento, le amministrazioni o enti deleganti corrispondono alla Regione Lazio l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi interessate, nei limiti previsti nell' articolo 45, comma 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegato. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le parti.
2. L'incentivo è ripartito secondo le modalità e i criteri previsti nell'articolo 383 septies.

Art. 383 quinquies 4

Svolgimento di procedure centralizzate in qualità di centrali di committenza o soggetti aggregatori

1. Nei casi in cui la Regione Lazio operi in qualità di centrale di committenza o soggetto aggregatore per l'attivazione di procedure centralizzate o accordi quadro, le quote dell'incentivo per le fasi di programmazione e di affidamento, commisurate al fabbisogno destinato alle strutture della Giunta regionale oppure alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, sono impegnate direttamente dalla Regione Lazio al fine del pagamento per le attività svolte dal personale previsto nell'articolo 383 quater lettera e).
2. Ai sensi dell'articolo 45, comma 8 del Codice, la Regione Lazio in qualità di centrale di committenza potrà richiedere alle altre Amministrazioni ed Enti aderenti alle procedure centralizzate, differenti da quelle del comma 1, la quota parte dell'incentivo calcolata sull'importo dell'ordinativo di fornitura emesso, nella misura pari a un quarto (venticinque per cento) delle risorse finanziarie, secondo le percentuali stabilite al successivo articolo 383 septies.
3. Al fine di evitare eccessivi aggravamenti del procedimento amministrativo, la richiesta dell'incentivo previsto al comma 2 non si applica per importi di ordinativi di fornitura o contratti attuativi cumulativi inferiori a cinquecentomila euro iva esclusa.
4. L'incentivo come stabilito al comma 3 è ripartito per un quarto per la fase di programmazione e i rimanenti tre quarti per la fase di affidamento, ferme restando le percentuali di ripartizione all'interno del gruppo di lavoro.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 383 sexies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. L'articolo 383 sexies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“Art. 383 sexies Stanziamento degli incentivi

1. Gli oneri relativi alle funzioni e attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio dell'amministrazione regionale.
2. La Regione Lazio destina risorse finanziarie per le funzioni e attività tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 del Codice e nell'articolo 383 ter comma 1, a valere sugli stanziamenti previsti nel comma 1 del presente articolo, in misura non superiore al due per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse previste nel comma 2 è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni e attività tecniche specificate nell'allegato I.10 del Codice, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico dell'amministrazione nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'amministrazione regionale.
4. L'incentivo complessivamente maturato dal personale indicato all'articolo 383 quater per le fasi concluse nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito nell'anno precedente a quello di adozione della determina a contrarre e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 16 “Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2005” e successive modifiche. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, con esclusione di quello derivante dagli stessi compensi tecnici spettanti (voce imponibile pensionistico della certificazione unica). L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse previste nel comma 5 del presente articolo, ad eccezione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata. Qualora l'amministrazione adotti metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto, il limite previsto nel primo periodo è aumentato del quindici per cento. Incrementa altresì le risorse indicate nel comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente.
5. Il venti per cento delle risorse finanziarie previste nell'articolo 45, comma 2 del Codice, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per superamento del tetto indicato al comma 4, primo periodo, è destinato alle finalità previste nei commi 6 e 7 dell'articolo 45 del Codice.
6. Con la metà delle risorse previste nel comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
7. La metà delle risorse previste nel comma 5 è in ogni caso utilizzata:
- a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni e attività tecniche;
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
8. L'amministrazione regionale, ove si avvalga di una centrale di committenza, può destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie previste nell'articolo 45, comma 2 del Codice o parte di esse, al personale di tale centrale, in relazione alle funzioni e attività tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il venticinque per cento dell'incentivo previsto nel medesimo comma 2.”.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 383 septies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. L'articolo 383 septies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

**“Art. 383 septies
Modalità e criteri di ripartizione**

1. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni e attività tecniche sono rapportati all'importo a base della procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle e indicazioni:

TAB. A) Incentivo per lavori e opere

- a) La percentuale massima della misura incentivante è così graduata, in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Classi di importo	Percentuale da applicare
fino alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice);	2%
oltre la soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, comma 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
oltre euro 25.000.000,00	1,4%

- b) Per la realizzazione di opere e lavori le quote di ripartizione verticale degli incentivi tecnici relative alle singole fasi procedurali sono le seguenti:

FASI PROCEDIMENTALI	QUOTA DI RIPARTIZIONE
Programmazione ed approvazione della progettazione	25%

Affidamento	15%
Esecuzione	60%

- c) Le predette quote sono ulteriormente ripartite, in sede di affidamento degli incarichi, con riguardo alle prestazioni parziali effettivamente assegnate, nell'ambito delle singole fasi procedurali, ai vari componenti del gruppo di lavoro. La ripartizione orizzontale degli incentivi tecnici per la realizzazione dei lavori è disposta nel provvedimento di attribuzione dell'incarico, nell'ambito delle aliquote percentuali indicate nella tabella che segue, che costituiscono limiti massimi inderogabili, entro il totale del cento per cento.

Funzione affidata	Quota fase programmazione ed approvazione della progettazione (massimo 25% del totale)	Quota fase affidamento (massimo 15% del totale)	Quota fase esecuzione (massimo 60% del totale)
Responsabile unico del progetto	45%-70%	40%-70%	15%-35%
Responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione	0%- 15%		0%- 10%
Progettista del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2%-7%		
Progettista del progetto esecutivo	2%-15%		
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	1%-5%		
Verificatore del progetto	10%-30%		
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento		0% - 40%	
Collaboratori delle diverse fasi	20%-30%	20%-40%	0% - 5%
Direttore dei lavori			30%-45%
Direttore operativo/ ispettore di cantiere			5%-15%
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione			2%-10%

Collaudatore tecnico amministrativo/CRE			10%-20%
Collaudo statico			0% - 8%
TOTALE	minore o uguale 100%	minore o uguale 100%	minore o uguale 100%

TAB. B) Incentivo per servizi e forniture

a) La percentuale massima della misura incentivante è così graduata, in ragione della complessità del servizio o della fornitura da realizzare:

Classi di importo	Percentuale da applicare
Fino alla soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, comma 3, del Codice);	2%
Per la parte eccedente la soglia di cui all'art.14, comma 1, lett. c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, comma 3, del Codice) e fino a euro 10.000.000,00	1,8%
Per la parte eccedente euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,6%
Per la parte eccedente euro 25.000.000,00 e fino a euro e 50.000.000	1,4%
Per la parte eccedente euro 50.000.000,00 e fino a euro 100.000.000,00	0,10%
Per la parte eccedente euro 100.000.000,00	0,010%

b) Per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni le quote di ripartizione verticale degli incentivi tecnici relative alle singole fasi procedurali sono le seguenti:

FASI PROCEDIMENTALI	QUOTA DI RIPARTIZIONE
Programmazione	10%
Affidamento	30%
Esecuzione	60%

c) Le predette quote sono ulteriormente ripartite, in sede di affidamento degli incarichi, con riguardo alle prestazioni parziali effettivamente assegnate, nell'ambito delle singole fasi procedurali, ai vari componenti del gruppo di lavoro. La ripartizione orizzontale degli incentivi tecnici per l'affidamento di forniture o servizi è disposta nel provvedimento di attribuzione dell'incarico, nell'ambito delle aliquote percentuali indicate nella tabella che segue, che costituiscono limiti massimi inderogabili, entro il totale del cento per cento.

Funzione affidata	Quota fase programmazione (massimo 10% del totale)	Quota fase affidamento (massimo 30% del totale)	Quota fase esecuzione (massimo 60% del totale)

Responsabile Unico del Progetto	45% – 80%	10% - 75%	10% – 40%
Responsabili del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione (qualora individuati)	0% – 45%	0% - 75%	0% – 30%
Collaboratori gruppo di lavoro	1% – 30%	1% - 40%	
Direzione dell'esecuzione			40% - 55%
Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione			5% - 20%
Verifica della conformità/certificazione di regolare esecuzione			5% - 20%
Totale	minore o uguale 100%	minore o uguale 100%	Minore o uguale 100%

2. La misura dello stanziamento può essere maggiorata fino a un massimo del quindici per cento di quella relativa alla corrispondente classe di importo nel caso di appalti di lavori complessi quali quelli caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. Si intendono, comunque, complessi i lavori per i quali si richiede un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti.
3. Ai sensi dell'articolo 120 del Codice, nel caso di modifiche in aumento dei contratti in corso di esecuzione, per lavori, servizi, forniture e concessioni, è prevista la rimodulazione del quadro tecnico economico per il riconoscimento di un importo maggiorato dell'incentivo, parimenti modifiche in diminuzione dei contratti in corso comporteranno una proporzionale riduzione degli incentivi.
4. L'aliquota riguardante il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione si somma a quelle riguardanti il direttore dei lavori o il direttore operativo, qualora le relative funzioni siano ad essi affidate. Le aliquote riguardanti il responsabile unico del progetto sono comprensive degli incentivi connessi allo svolgimento delle funzioni di responsabile dei lavori e di responsabile della predisposizione e del controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti. A tali aliquote devono sommarsi quelle relative al verificatore della progettazione, al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione, al verificatore della conformità e al certificatore della regolare esecuzione, qualora le relative funzioni siano dallo stesso svolte nel rispetto delle disposizioni previste nel Codice. Nel caso in cui la realizzazione di opere e lavori o l'acquisizione di beni o servizi viene effettuata ricorrendo anche all'attività di soggetti esterni alla Regione Lazio, ivi compresi quelli appartenenti ad uffici di altre amministrazioni pubbliche di cui la Regione Lazio stessa può avvalersi ai sensi della normativa vigente, lo stanziamento e la ripartizione degli incentivi tecnici devono tenerne conto, decurtando le quote afferenti alle prestazioni affidate all'esterno. Ogni qual volta si provvede alla

costituzione di un gruppo di lavoro misto, le aliquote sono ridotte in ragione del rapporto di incidenza della prestazione da svolgere con quella conferita e realizzata da soggetti esterni; la graduazione, fondata su parametri numerico - quantitativi di proporzionalità e incidenza delle prestazioni interne rispetto a quelle conferite all'esterno, dovrà risultare dal provvedimento di incarico. Una volta depurata, secondo i criteri individuati dalla presente sezione, la somma complessiva destinata ad incentivo delle quote parti corrispondenti alle prestazioni non svolte dal personale coinvolto, la ripartizione della somma residua in favore del personale predetto avverrà nella misura delle attività effettivamente svolte dallo stesso. Qualora tra i membri costituenti il gruppo di lavoro incaricato non figurino uno o più soggetti per le funzioni individuate nel senso definito dal presente articolo, è possibile incrementare l'aliquota prevista per il responsabile del progetto o per gli altri collaboratori eventualmente presenti. Le ragioni e l'entità degli incrementi devono essere esplicitate nel provvedimento di incarico. L'incremento non può comunque essere superiore al settantacinque per cento della somma delle aliquote corrispondenti ai collaboratori non previsti. Le aliquote corrispondenti alle singole prestazioni sono cumulabili.”.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 383 octies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. L'articolo 383 octies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

“Art. 383 octies

Liquidazione degli incentivi

1. I provvedimenti di liquidazione degli incentivi sono disposti, secondo quanto previsto dall'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche, a cura del dirigente della struttura che ha affidato l'incarico, previa rendicontazione del responsabile unico del progetto della struttura esecutrice dello stesso e validazione, al solo fine della corresponsione tra le competenze stipendiali, da parte della struttura competente in materia di trattamento economico.
2. Nel caso in cui il responsabile unico del progetto sia una figura dirigenziale il provvedimento di liquidazione è disposto dal direttore regionale sovraordinato. Nel caso in cui il responsabile unico del progetto sia un direttore regionale il provvedimento di liquidazione è autorizzato dal direttore generale.
3. La suddetta rendicontazione deve contenere:
 - a) l'elenco di tutti i partecipanti con evidenziato il tipo di incarico e le mansioni effettivamente svolte, avuto riguardo alle attività previste dalla presente sezione, oltre alla natura del rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Nel caso di lavoro dipendente, se a tempo indeterminato o determinato, nonché se a tempo pieno o parziale, indicando inoltre la percentuale lavorativa;
 - b) le quote di ripartizione dello stanziamento, al lordo degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico della Regione Lazio, previste nell'articolo 383 sexies, fra i diversi componenti il gruppo di lavoro, nelle percentuali previste nell'articolo 383 septies;
 - c) la copia dei mandati di pagamento, qualora i fondi necessari alla liquidazione siano stati trasferiti da un altro ente sull'apposito capitolo di entrata della Regione Lazio;
 - d) l'espressa dichiarazione che il singolo incarico è stato concluso nel rispetto del conferimento originario e delle eventuali modifiche o revoche sopravvenute;

- e) l'indicazione delle penalità o sanzioni per ritardata o omessa prestazione e dei relativi dipendenti coinvolti.
4. Ai fini della liquidazione degli incentivi, l'incarico si considera concluso nei termini che seguono:
- a) per la fase della programmazione e approvazione della progettazione: atto di approvazione della progettazione necessaria per procedere con la gara d'appalto;
 - b) per la fase di affidamento: sottoscrizione del contratto;
 - c) per la fase dell'esecuzione: provvedimento di approvazione degli atti di collaudo o di verifica della conformità oppure di regolare esecuzione. Nei contratti pluriennali la verifica di conformità o di regolare esecuzione viene predisposta:
 - per le forniture e i servizi per ogni annualità di vigenza contrattuale;
 - per i lavori per ciascuno stato di avanzamento lavori.
5. La liquidazione degli incentivi avviene con le seguenti modalità:
- a) per quanto attiene alla fase della programmazione, della verifica della progettazione e dell'affidamento: nella misura del cento per cento dopo la sottoscrizione del contratto;
 - b) per quanto attiene alla fase dell'esecuzione:
 - nella misura del settanta per cento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, oppure, per lavori superiori alla soglia europea previsti nell'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice e successive modifiche, secondo la percentuale realizzata nell'anno di competenza in base agli stati avanzamento lavori (SAL) emessi;
 - nella misura del trenta per cento ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione;
 - c) per quanto attiene all'attività di collaudo, verifica di conformità o di certificazione di regolare esecuzione:
 - nella misura del trenta per cento dopo l'emissione del rispettivo certificato;
 - nella misura del settanta per cento dopo l'approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione;
 - d) nei contratti pluriennali per i servizi e le forniture la liquidazione degli incentivi avviene, in proporzione, per ciascun anno di vigenza contrattuale, a seguito dell'emissione delle certificazioni previste nel comma 4, lettera c).
6. I compensi percepiti sono soggetti a ritenute previdenziali, assicurative e fiscali, con riferimento alle aliquote vigenti nel periodo di imposta di effettivo pagamento nel rispetto del principio di cassa. Tali ritenute sono applicate dalla direzione regionale competente in materia di trattamento economico al momento dell'inserimento delle spettanze liquidate dal dirigente che ha valutato e verificato l'effettivo svolgimento delle attività eseguite.
7. Il dirigente della struttura competente all'affidamento del progetto, prima della predisposizione del provvedimento di liquidazione degli incentivi, richiede al dirigente della direzione regionale competente in materia di trattamento economico, una comunicazione concernente l'indicazione, per ogni singolo dipendente facente parte del gruppo di lavoro, dell'eventuale superamento e la relativa percentuale residua del trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente nell'anno precedente a quello di adozione della determina a contrarre nonché l'importo degli incentivi complessivamente maturati dal dipendente nel corso dell'anno di competenza. Per eventuali attività svolte per conto di altre amministrazioni, il dipendente dovrà fornire apposita documentazione alla suddetta struttura competente all'affidamento.
8. Resta fermo il potere della Regione Lazio di agire nei confronti del dipendente per la restituzione degli incentivi percepiti nel caso di soccombenza nell'ambito di un contenzioso con il soggetto contraente laddove sia accertata la responsabilità del dipendente stesso a titolo di dolo o colpa grave.”.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 383 nonies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. All'articolo 383 nonies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, ovunque ricorrano le parole "del fondo" queste sono sostituite dalle seguenti: "dello stanziamento".

Art. 14

(Modifiche all'articolo 383 decies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. All'articolo 383 decies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, ovunque ricorrano le parole "del fondo" queste sono sostituite dalle seguenti: "dello stanziamento".

Art. 15

(Abrogazione dell'articolo 383 undecies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. L'articolo 383 undecies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è abrogato.

Art.16

(Modifica dell'art. 387 quinquies del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. L'art. 387 quinquies del r. r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

**“Art. 387 quinquies
Costituzione delle commissioni giudicatrici**

1. Le commissioni giudicatrici sono composte da tre componenti, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 93 del decreto legislativo 36/2023, scelti secondo le seguenti modalità:

a) il presidente è individuato dal direttore generale tra i dirigenti regionali o tra i dirigenti delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso di adeguate competenze professionali; in caso di mancanza di adeguate professionalità nell'organico regionale o tra le amministrazioni beneficiarie dell'intervento, il direttore generale può individuare il presidente tra dirigenti degli Enti regionali;

b) un componente è individuato dal direttore competente nella materia oggetto dell'appalto tra il personale regionale o tra il personale delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento in possesso di adeguate competenze professionali; in caso di mancanza di adeguate professionalità nell'organico regionale o tra le amministrazioni beneficiarie dell'intervento, il direttore competente nella materia oggetto dell'appalto può individuare il componente tra dipendenti degli Enti regionali;

c) un componente è individuato dal direttore della direzione che espleta la procedura di gara tra il personale regionale, prioritariamente tra quello in servizio presso la stessa direzione, o tra il personale degli enti beneficiari, in possesso di adeguate competenze professionali; in caso di mancanza di adeguate professionalità nell'organico regionale o tra le amministrazioni beneficiarie dell'intervento, può essere individuato tra dipendenti degli Enti regionali.

2. Le nomine previste dal comma 1 lettere a) e b) avvengono attingendo dagli elenchi di personale in possesso di adeguate competenze professionali forniti, unitamente alle informazioni sulla tipologia dell'appalto, dalla direzione che espleta la procedura di gara.
3. La nomina prevista dal comma 1 lettera c), laddove il componente non sia individuato tra il personale in servizio presso la direzione che espleta la procedura di gara, avviene attingendo dagli elenchi di personale, in possesso di adeguate competenze professionali di cui al comma 2.
4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro della commissione giudicatrice o, qualora necessario in relazione alla complessità della procedura di gara, da un dipendente in servizio presso la direzione competente all'espletamento della gara.
5. La costituzione della commissione avviene dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte con provvedimento della direzione che espleta la procedura di gara.
6. Possono essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- qualifica di dirigente ovvero di funzionario;
 - assenza di sanzioni disciplinari comminate nell'ultimo triennio ovvero assenza di procedure disciplinari in corso, concernenti infrazioni per le quali è prevista una sanzione superiore al rimprovero verbale.”.

Art. 17

(Modifiche all'allegato C del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. La tabella 1.1 dell'allegato C al r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

“TABELLA 1.1.

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

(ART. 1, C. 258, L.30/12/2018)

AREE	OPERATORI	OPERATORI ESPERTI	ISTRUTTORI	FUNZIONARI EQ	DIRIGENTI	TOTALE
	=	=	294	622	3	919

2. La tabella 2 dell'allegato C al r.r.1/2002 e successive modifiche, è sostituita dalla seguente:

“TABELLA 2 (1)

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. PERSONALE DI QUALIFICA DIRIGENZIALE					2. TOTALE	
3. DIRIGENTI DEL RUOLO REGIONALE					4. 268	
5. PERSONALE DI COMPARTO					6. TOTALE	
7. AREE	8. OPERATORI	9. OPERATORI ESPERTI	10. ISTRUTTORI	11. FUNZIONARI EQ	12. 5.419	
13.	14. 47	15. 944	16. 2.214	17. 2.214		

(1) Comprensiva anche del personale indicato nelle tabelle 1 e 1.1.”.

Art. 18

(Sostituzione dell'allegato HH del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. L'allegato HH del r.r. 1/2002 e successive modifiche, è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 19

(Modifiche all'allegato L del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. Al comma 5 del punto 5 dell'allegato L al r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole: "categoria D" sono aggiunte le seguenti: "o di qualifica dirigenziale".
2. Al punto 6 dell'allegato L al r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, sono soppresse le parole: "esterno all'amministrazione regionale";
 - b) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) sono soppresse le parole: "esterni all'amministrazione regionale";
 - 2) dopo le parole: "Ai componenti delle commissioni esaminatrici" sono aggiunte le seguenti: "ivi compreso il segretario";
 - c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, per i componenti di queste ultime il compenso base previsto dal comma 1 è ridotto del cinquanta per cento.

6. Ai membri supplenti e ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi non è dovuto il compenso previsto nel comma 1.

7. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di euro cinquanta per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.

8. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo le commissioni previste dall'allegato H, fatta eccezione per le commissioni previste dal paragrafo C, numero 12, lett. a) e b) e paragrafo G, numero 31, lett. a) e b), limitatamente ai membri esterni ai quali sono corrisposti gli emolumenti previsti nei commi 1, 2 e 3, ridotti del cinquanta per cento.

9. I compensi previsti nel presente articolo non possono eccedere, cumulativamente, gli ottomila euro.

10. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo" e successive modifiche, gli incarichi previsti nel presente articolo si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge."

Art. 20

(Modifiche all'allegato O del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche)

1. Alla lettera a) del comma 2 del punto 10 dell'allegato O al r.r. 1/2002 e successive modifiche, dopo le parole: "da un funzionario appartenente alla categoria D" sono aggiunte le seguenti: "o da un dirigente";
2. Al punto 19 dell'allegato O al r.r. 1/2002 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, è soppressa la parola: "esterno";
 - b) al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) sono soppresse le parole: "esterni all'amministrazione regionale";

- 2) dopo le parole: “Ai componenti delle commissioni esaminatrici” sono aggiunte le parole: “ivi compreso il segretario”;
- c) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
- “5. Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, per i componenti di queste ultime il compenso base previsto dal comma 1 è ridotto del cinquanta per cento.
6. Ai membri supplenti e ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici di concorsi non è dovuto il compenso previsto nel comma 1.
7. Ai componenti dei comitati di vigilanza spetta un compenso di euro cinquanta per ogni giorno di presenza nelle aule dove si svolgono le prove.
8. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo le commissioni previste dall’allegato H, fatta eccezione per le commissioni previste dal paragrafo C, numero 12, lett. a) e b) e paragrafo G, numero 31, lett. a) e b), limitatamente ai membri esterni ai quali sono corrisposti gli emolumenti previsti ai commi 1, 2 e 3, ridotti del cinquanta per cento.
9. I compensi previsti nel presente articolo non possono eccedere, cumulativamente, gli ottomila euro.
10. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56 e successive modifiche, gli incarichi previsti nel presente articolo si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge.”

Art. 21

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni previste negli articoli da 383 bis a 383 decies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, come modificati o introdotti dal presente regolamento, si applicano ai lavori, servizi e forniture, per i quali i bandi o gli avvisi sono stati pubblicati o le lettere di invito trasmesse successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, agli interventi relativi a lavori, servizi e forniture, per i quali il bando o l’avviso sia stato pubblicato o la lettera di invito trasmessa a decorrere dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto il relativo accantonamento delle risorse, rimodulando, laddove necessario, l’impegno assunto relativamente agli incentivi da corrispondere. In ogni caso alla liquidazione provvede il dirigente della struttura che ha affidato l’incarico ai sensi dell’articolo 383 octies.
2. Per le ipotesi non rientranti nelle fattispecie previste nel comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 383 bis a 383 undecies del r.r. 1/2002 e successive modifiche, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 22*(Entrata in vigore)*

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

**Il Presidente
Francesco Rocca**

“ALLEGATO A”

(In sostituzione ALLEGATO “HH” r.r. 1/2002)

(rif. art. 56-bis)

DISPOSIZIONI PER LA ROTAZIONE DEL PERSONALE

1. Ambito di applicazione

1.1 Le presenti disposizioni, ai sensi di quanto disposto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche, disciplinano la rotazione dei Direttori, dei Dirigenti e del personale appartenente all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione addetti alle strutture a rischio corruttivo, tenuto conto dei principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e nella legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche.

1.2 A tal fine vengono recepiti i principi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione e nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (di seguito denominato P.I.A.O.) nonché negli ulteriori atti adottati dalla Giunta regionale in materia di rotazione del personale.

1.3 Per i direttori ed i dirigenti le disposizioni in materia di rotazione previste nel punto 1.2 si applicano sulla base dell’algoritmo previsto nel punto 11.

1.4 La rotazione è attuata, di regola, alla scadenza dell’incarico, fatte salve le ipotesi previste dall’articolo 16, comma 1, lettera l quater) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche, per il quale i dirigenti dispongono con provvedimento motivato la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

1.5 La rotazione è programmata su base pluriennale tenendo conto delle presenti disposizioni, dopo che sono stati individuati i processi a rischio corruttivo, nell’ambito del P.I.A.O. e sulla base del provvedimento del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito denominato RPCT) nonché le strutture da sottoporre prioritariamente a rotazione. La rotazione deve comunque garantire la continuità dell’azione amministrativa. La programmazione della rotazione coinvolge i direttori, i dirigenti e i referenti della prevenzione della corruzione con il coordinamento del RPCT.

1.6 Condizione ostativa al conferimento di incarichi ai direttori e ai dirigenti in strutture preposte alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati è l’essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione), ai sensi dell’art. 35 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

2. Finalità e modalità di attuazione

2.1 La *ratio* delle presenti disposizioni è quella di evitare che possano consolidarsi posizioni di privilegio nella gestione diretta delle attività connesse ai processi ed evitare che il medesimo soggetto tratti lo stesso tipo di procedimento per lungo tempo, relazionandosi con i medesimi utenti.

2.2 L'attuazione della rotazione del personale secondo i criteri di seguito indicati ha carattere obbligatorio ed è finalizzata alla prevenzione e riduzione dei rischi derivanti dal consolidarsi delle relazioni tra personale della Regione e utenti.

2.3 L'attuazione della rotazione è supportata da misure e interventi idonei a garantire la formazione del personale destinato a subentrare nelle attività connesse a processi o strutture a rischio alto e quello che deve essere assegnato ad altri processi o strutture, fatta salva la compatibilità con le disponibilità economiche di bilancio.

2.4 In ogni caso, deve essere perseguita la circolarità delle informazioni attraverso la cura della trasparenza interna delle attività e favorita l'acquisizione di competenze di carattere trasversale e di professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori.

2.5 Fermo restando quanto previsto dai successivi punti 4 e 5, allo scadere dell'incarico i direttori, i dirigenti e il personale appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione titolare di un incarico di elevata qualificazione, potranno partecipare alle procedure di conferimento dei medesimi incarichi essendo medio tempore trascorso almeno un biennio (cosiddetto "*cooling off period*").

3. Soggetti destinatari

3.1 Le presenti disposizioni si applicano al personale dirigente e personale appartenente all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, in servizio presso la Giunta della Regione Lazio.

3.2 Le disposizioni relative al personale dirigenziale si applicano ai direttori e ai dirigenti.

4. Rotazione del personale dirigenziale

4.1 Per scadenza dell'incarico si intende la scadenza naturale dello stesso oppure aver svolto attività corrispondenti all'incarico per un periodo pari almeno alla metà del medesimo.

4.2 Sono soggetti a rotazione alla seconda scadenza dell'incarico i dirigenti, come individuati al precedente punto 3, assegnati ad aree risultate a rischio alto a seguito dell'applicazione dell'algoritmo previsto nel punto 11.

4.3 Possono essere soggetti a rotazione alla terza scadenza i dirigenti, come individuati al precedente punto 3, assegnati ad aree risultate a rischio medio o basso a seguito dell'applicazione dell'algoritmo previsto nel punto 11.

4.4 Alla scadenza dell'incarico dirigenziale di cui ai punti 4.2 e 4.3, l'eventuale conferimento del medesimo incarico, con esclusione della rotazione, deve essere motivato facendo esclusivo riferimento alle fattispecie indicate al punto 7.

4.5 Nell'ambito del medesimo incarico rientrano anche gli incarichi che seppure modificati nel *nomen iuris* del titolo risultino sostanzialmente invariati nella declaratoria delle competenze. In accordo con il RPCT la verifica, per i dirigenti, è affidata al direttore della direzione cui afferisce l'incarico.

5. Rotazione del personale non dirigenziale titolare di incarichi di elevata qualificazione.

5.1 È soggetto a rotazione alla terza scadenza dell'incarico il personale appartenente all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione titolare di un incarico di elevata qualificazione, che esercita funzioni connesse allo svolgimento di attività relativa a processi cui sia associato un coefficiente di rischio alto risultante dall'analisi del rischio di cui al P.I.A.O.

5.2 Può essere soggetto a rotazione alla quarta scadenza dell'incarico il personale appartenente all'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione titolare di un incarico di elevata qualificazione, preposto allo svolgimento di un'attività relativa a processi cui sia associato un coefficiente di rischio medio o basso risultante dall'analisi del rischio di cui al P.I.A.O.

5.3 Nell'ambito del medesimo incarico si ricomprendono anche gli incarichi che seppure modificati nel *nomen iuris* del titolo risultino sostanzialmente invariati nella declaratoria delle competenze. Tali

incarichi non possono essere conferiti al medesimo soggetto. In accordo con il RPCT la verifica è affidata al direttore competente sentito il dirigente competente della struttura cui afferisce l'incarico.

5.4 Alla scadenza dell'incarico di elevata qualificazione, previsto nei punti 5.1 e 5.2, l'eventuale conferimento del medesimo incarico, con esclusione della rotazione, deve essere motivato facendo esclusivo riferimento alle fattispecie indicate al punto 7

6. Rotazione del personale non dirigenziale non titolare di incarichi di elevata qualificazione.

6.1 È soggetto a rotazione ogni sei anni il personale appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione non titolare di un incarico di elevata qualificazione, incardinato in strutture nella cui declaratoria delle competenze sono presenti attività relative a processi con coefficiente di rischio alto, secondo l'analisi del rischio prevista nel vigente P.I.A.O., che sia stato individuato come responsabile dei procedimenti afferenti a tali processi.

6.2 Può essere soggetto a rotazione ogni sette anni il personale appartenente all'area dei funzionari e della elevata qualificazione non titolare di un incarico di elevata qualificazione incardinato in strutture nella cui declaratoria delle competenze sono presenti attività relative a processi con un coefficiente di rischio medio o basso, secondo l'analisi del rischio prevista nel P.I.A.O., che sia stato individuato responsabile dei procedimenti afferenti a tali attività.

6.3 Il personale appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione non titolare di un incarico di elevata qualificazione incardinato in strutture nella cui declaratoria delle competenze sono presenti attività relative a processi con un coefficiente di rischio alto, secondo l'analisi del rischio prevista nel vigente P.I.A.O., che non sia stato individuato responsabile dei procedimenti afferenti a tali processi, è soggetto a rotazione periodica nello stesso ufficio, con la rotazione c.d. "funzionale", ossia con un'organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti.

7. Casi di esclusione

7.1 Costituiscono casi di esclusione dalla rotazione:

- a) la sussistenza di professionalità infungibili;
- b) la sussistenza di motivati fattori organizzativi.

7.2 L'infungibilità è riconducibile a professionalità specialistiche possedute da una sola unità lavorativa o allo svolgimento di attività connessa a processi ad elevato contenuto tecnico o specialistico all'interno delle strutture organizzative della Giunta regionale. Per le categorie professionali omogenee non può essere invocato il concetto di infungibilità tranne nei casi adeguatamente motivati.

7.3 I fattori organizzativi vanno ricondotti a particolari impedimenti di tipo logistico che, adeguatamente motivati, non permettono di dare luogo a misure di rotazione.

8. Misure alternative alla rotazione

8.1 Nei casi in cui la rotazione non sia applicabile per i motivi previsti nel punto 7, nei settori particolarmente esposti alla corruzione, connessi a processi ad elevato rischio corruttivo secondo l'analisi del P.I.A.O., devono essere adottate misure organizzative con finalità analoghe quali l'articolazione delle competenze e la condivisione delle fasi procedurali, nonché le ulteriori misure meglio esplicitate nel P.I.A.O.

8.2 L'articolazione delle competenze, consistendo nell'attribuzione a soggetti diversi dei compiti attinenti alle diverse fasi del procedimento, costituisce la misura organizzativa volta a evitare la concentrazione di mansioni e responsabilità in capo a un unico soggetto.

8.3 La condivisione delle fasi procedurali costituisce la misura organizzativa che mira a conseguire la compartecipazione del personale alle attività della struttura di appartenenza, in modo

che più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

9. Revoca incarichi dirigenziali

9.1 Oltre alle ipotesi previste dall'articolo 165 del regolamento di organizzazione n. 1/2002 e successive modificazioni, in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale per fatti di natura corruttiva a carico di un direttore o di un dirigente in servizio presso la Giunta regionale e in caso di avvio di un procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto di lavoro, si procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere e al passaggio ad altro incarico, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 16, comma 1, lettera l-quater, e dell'articolo 55 ter, comma 1, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni.

10. Verifiche

10.1 Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 10, lettera b) della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni, il RPCT, avvalendosi dei direttori e dei referenti per la prevenzione della corruzione delle singole strutture apicali cui afferiscono gli incarichi, procede alla verifica dell'effettiva rotazione degli stessi, ai sensi di quanto previsto nei punti 4 e 5.

11. Criteri di applicazione della rotazione

Algoritmo per il calcolo del rischio al fine di individuare le strutture da sottoporre prioritariamente a rotazione

In analogia a quanto disposto da ANAC in sede di definizione dei propri criteri di applicazione della rotazione, al fine di determinare i criteri atti ad individuare le strutture che debbano prioritariamente essere sottoposte a rotazione, si è ritenuto indispensabile ricorrere alle valutazioni svolte dai dirigenti nella fase di analisi del rischio di ciascun processo.

Tra i dati presi a riferimento ci sono le risposte fornite al questionario per lo svolgimento dell'analisi del rischio (indicatori di stima del livello di rischio), composto dalle seguenti voci:

Rilevanza Esterna del Processo (D1): viene riportato in maniera oggettiva che tipo di vantaggi il processo può comportare a soggetti esterni.

Rilevanza esterna del processo

- *A - Il processo ha rilevanza esterna e comporta considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es. Affidamenti di appalti sopra soglia, autorizzazioni a importanti impianti energetici, ...)*
- *B - Il processo ha rilevanza esterna, ma non comporta considerevoli vantaggi (es. Erogazione borsa di studio, accreditamenti in albi professionali, ...);*
- *C - Il processo ha rilevanza esclusivamente interna.*

Livello di discrezionalità (D2): viene indicata l'esistenza di leggi e atti che vincolano lo svolgimento delle attività del processo.

Livello di discrezionalità del processo. Sono presenti atti normativi o organizzativi interni (regolamenti, direttive, circolari, comunicazioni, ordini di servizio, procedure) finalizzati a

disciplinare l'evento?

- A - Il processo è poco vincolato da leggi o da atti amministrativi interni;
- B - Il processo è parzialmente vincolato da leggi o da atti amministrativi interni;
- C - Il processo è fortemente vincolato da leggi o da atti amministrativi interni.

Complessità del processo (D3): si evidenzia se il processo coinvolge solo l'amministrazione regionale o più amministrazioni.

Complessità del processo

Si tratta di un processo che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni?

- A - Sì, il processo coinvolge più di 2 amministrazioni;
- B - Sì, il processo coinvolge 2 amministrazioni;
- C - No, il processo coinvolge solo l'Amministrazione regionale.

Segnalazioni e articoli di stampa (D4): viene indicato il numero di segnalazioni o articoli di stampa, dell'ultimo triennio, riguardanti la corruzione o la malagestione del processo in questione.

Nell'ultimo triennio quante segnalazioni o articoli di stampa hanno riguardato eventi corruttivi inerenti al processo in analisi? Per segnalazioni si intendono quelle ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Si considerino anche i reclami e le risultanze di indagini di customer satisfaction:

- A - più di 3 segnalazioni o articoli di stampa;
- B - 1 o 2 segnalazioni o articoli di stampa;
- C - nessuna segnalazione o articolo di stampa.

Numero dei casi giudiziari (D5): viene indicato il numero di casi giudiziari, dell'ultimo triennio, riguardanti il processo in questione.

Numero di casi giudiziari dell'ultimo triennio.

Utilizzare i dati sui precedenti giudiziari e sui procedimenti disciplinari (sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso, decreti di citazione a giudizio che hanno riguardato reati contro la PA, falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione, procedimenti aperti per responsabilità amministrativa e contabile, ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici) inerenti il processo:

- A - più di 3 casi;
- B - 1 o 2 casi;
- C - nessun caso.

Irregolarità dopo controlli (D6): viene riportata l'entità delle eventuali irregolarità riscontrate a seguito di controlli effettuati da organi esterni.

A seguito di controlli sono state individuate irregolarità? Esiti di formali controlli effettuati dai competenti organi esterni (Corte dei conti, Guardia di Finanza ...) relativamente al processo:

- A - Sì, gravi (Le irregolarità accertate hanno causato un danno ingente in termini di

- rilevanza economica, legale o di immagine per l'amministrazione);*
- *B - Sì, lievi (Le irregolarità accertate sono di natura procedurale o comunque non hanno causato un ingente danno all'amministrazione);*
 - *C - No, nessuna (I controlli effettuati non hanno evidenziato irregolarità che abbiano causato un danno all'amministrazione o non sono previsti controlli o non si è a conoscenza delle risultanze degli stessi).*

Grado attuazione delle misure (D7): viene riportato il grado di attuazione ed efficacia delle misure legate al processo

Grado di attuazione o efficacia delle misure di trattamento del rischio:

- *A - Le misure non risultano attuate o efficaci;*
- *B - Le misure risultano parzialmente attuate o efficaci;*
- *C - Le misure risultano attuate o efficaci.*

Efficacia procedure di controllo (D8): viene riportata la valutazione delle procedure di controllo nel caso si dovesse manifestare un evento rischioso.

Nel caso si verificassero eventi rischiosi legati al processo in analisi, le procedure di controllo interno (procedure mirate a controllare i tempi dei procedimenti, i risultati, i costi di produzione, la presenza di irregolarità, internal auditing, servizi ispettivi) sono:

- *A - Inadeguate o assenti (Non risultano presenti procedure di controllo interno o non sono diffuse, conosciute dal personale e, quindi, poste in essere);*
- *B - Parzialmente adeguate (le procedure di controllo interno esistenti non sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico (es. controlli formali o burocratici);*
- *C - Efficaci (le procedure di controllo interno esistenti sono in grado di intervenire in maniera sostanziale sull'evento specifico).*

Valutazione impatto in caso di eventi rischiosi (D9): viene valutato il grado dell'impatto che comporterebbe il verificarsi di un evento rischioso.

Il verificarsi di eventi rischiosi legati al processo in analisi può causare all'amministrazione un impatto di tipo economico o organizzativo o reputazionale:

- *A - Sì, molto dannoso (il verificarsi degli eventi rischiosi legati al processo può causare un ingente danno all'amministrazione);*
- *B - Sì, significativo (il verificarsi degli eventi rischiosi legati al processo può causare un danno rilevante all'amministrazione);*
- *C - No, l'impatto è irrilevante e/o inesistente (il verificarsi degli eventi rischiosi legati al processo può causare un danno trascurabile all'amministrazione).*

Risorse Umane: viene riportato il numero di risorse umane impiegate nel processo.

Le risposte nei campi sopra elencati corrispondono al grado di impatto o probabilità legato al verificarsi di un evento rischioso; sono sempre tre valori: a 1 corrisponde un rischio basso, a 2 corrisponde un rischio medio e a 3 un rischio alto.

Nel primo passaggio vengono analizzati i primi due campi **Rilevanza Esterna del Processo e Livello di discrezionalità** - valutazioni che assicurano il maggior grado di oggettività - e viene assegnato un punteggio (**PnI**) da 1 a 9 in base alla seguente tabella:

<i>Pn1</i>		Rilevanza esterna		
		1	2	3
Livello di discrezionalità	1	1	4	7
	2	3	5	8
	3	4	7	9

I risultati della suddetta tabella sono frutto della media ponderata con un peso del settanta per cento in riferimento al campo rilevanza esterna del processo (considerato che i processi con rilevanza esterna e con considerevoli vantaggi per i beneficiari sono da ritenersi più ad alto rischio) e un trenta per cento in riferimento al campo livello di discrezionalità. Valore Iniziale = $(RilEst*70+Disc*30)/100$ a questo punto i valori ottenuti, che possono andare da 1 a 3, vengono traslati in una scala da 1 a 9 come riportato nella tabella di seguito.

Ril. Est.	Liv. Disc.	$(R*70+D*30)/100$	Scala da 1 a 9
3	3	3	9
3	2	2,7	8
2	3	2,3	7
3	1	2,4	7
2	2	2	5
2	1	1,7	4
1	3	1,6	4
1	2	1,3	3
1	1	1	1

Nel secondo passaggio vengono presi in considerazione i seguenti campi: **complessità del processo, segnalazioni e articoli di stampa, numero dei casi giudiziari e irregolarità dopo controlli** - ritenuti di minore impatto ai fini della valutazione del rischio. Vengono sommati i valori di tutti i campi (1 basso, 2 medio, 3 alto) ottenendo in questo modo un totale che può andare da 4, nel caso di tutti i valori bassi, a 12, nel caso di tutti i valori alti, e viene associato un punteggio (*Pn2*) che va da 0 a 3 in base alla seguente tabella:

Totale	Casi	<i>Pn2</i>
4	(1,1,1,1)	0
5	(2,1,1,1)	0
6	(2,2,1,1) - (3,1,1,1)	1
7	(2,2,2,1) - (3,2,1,1)	2
8	(2,2,2,2) - (3,2,2,1) - (3,3,1,1)	2
9	(3,3,2,1) - (3,2,2,2)	2
10	(3,3,3,1) - (3,3,2,2)	3
11	(3,3,3,2)	3
12	(3,3,3,3)	3

Nel terzo passaggio viene considerato il numero di risorse umane e viene trovato il terzo punteggio (*Pn3*) che può andare da -1 a 1 in base alla seguente tabella:

N. Risorse umane	Gravità	<i>Pn3</i>
>3	1	-1
2,3	2	0
1	3	1

Il quarto punteggio viene calcolato in base ai seguenti campi **grado attuazione delle misure, efficacia procedure di controllo e valutazione impatto in caso di eventi rischiosi** – valutazioni con maggiore soggettività. Anche in questo caso vengono sommati i valori dei campi (1 basso, 2 medio, 3 alto) ottenendo un risultato che può andare da 3 a 9 e viene assegnato un punteggio (*Pn4*) che va da 0 a 2 in base alla seguente tabella:

Somma	Casi	<i>Pn4</i>
3	(1,1,1)	0
4	(2,1,1)	0
5	(2,2,1) - (3,1,1)	1
6	(2,2,2) - (3,2,1)	1
7	(3,2,2) - (3,3,1)	2
8	(3,3,2)	2
9	(3,3,3)	2

A questo punto si calcola il punteggio totale *Pt* facendo la somma algebrica $Pn1+Pn2+Pn3+Pn4$, ottenendo un valore da 1 a 9. Nel caso che *Pt* sia uguale a 0 si riporta a 1; nel caso sia maggiore o uguale a 10, il valore viene ricondotto a 9.

Poiché ogni direzione valuta singolarmente i processi trasversali legati alla gestione del personale, per uniformare il giudizio si è deciso di sintetizzare questi valori, calcolando la mediana dei vari *Pt* trovati per ogni processo o direzione. La mediana viene quindi associata ad ogni processo trasversale. Il passaggio successivo è determinare la priorità di rotazione dell'area che avrà tre valori: bassa, media e alta. Per ogni area si sommano i *Pt* di ogni processo e si divide per il totale dei processi, ottenendo la media aritmetica.

da	a	Priorità rotazione
1	3	Bassa
4	5	Media
6	9	Alta

Applicando questa procedura, a titolo esemplificativo, avremo la situazione rappresentata nelle tabelle in calce in riferimento alle aree e alle direzioni della odierna organizzazione. Nel calcolo sono stati esclusi i seguenti processi trasversali relativi all'area di rischio Acquisizione e gestione del personale, in quanto uguali per tutte le direzioni:

- adempimenti in materia di presenze/assenze;
- attribuzione di incarichi di elevata qualificazione;
- conferimenti incarichi professionali a soggetti esterni;
- incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio (art. 53 del D.lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche) conferiti ai dipendenti ai sensi dell'art.5 r.r. n.16/2016 e successive

modifiche;

- procedimento per l'assegnazione dell'indennità di risultato al personale non dirigente;
- procedura per la negoziazione e la valutazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti sulla base del programma amministrativo direzionale (PAD);
- trasferimento di personale all'interno della direzione.

Priorità rotazione	Aree
Bassa	51 Aree
Media	63 Aree
Alta	67 Aree

Priorità rotazione	Direzioni
Bassa	3 Direzioni
Media	11 Direzioni
Alta	5 Direzioni